

# Modifiche del Titolo Conseguito per la classe Classe LM/41 - laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

A seguito dell'art. 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilitante all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58:

- Per gli iscritti dalla coorte 2014-15 in poi che hanno conseguito internamente al Corso di Studio il tirocinio pratico valutativo di cui al citato D.M. n. 58/2018 ottenendo il relativo giudizio di idoneità e che quindi conseguiranno il **titolo laurea magistrale abilitante** ai sensi del DM 2 aprile 2020 n. 8, il diploma di laurea magistrale rilasciato dagli Atenei avrà in sé direttamente la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

La pergamena del diploma di laurea magistrale dopo il titolo accademico recherà la specifica "abilitante all'esercizio della professione di Medico chirurgo", e tale specifica sarà riportata anche nelle eventuali certificazioni sostitutive che l'Ateneo dovesse rilasciare a richiesta dell'interessato/a. Nei suddetti certificati si farà esplicito riferimento sia alla laurea magistrale abilitante di cui all'art. 102, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sia al D.M. 2 aprile 2020, n. 8.

- Per gli iscritti delle coorti precedenti al 2014-15 che non hanno svolto il suddetto tirocinio internamente al percorso di studio, ovvero che hanno superato il tirocinio, ex D.M. 9 maggio 2018, n. 58, all'interno del percorso di studio (**inserendo 15 CFU extracurriculari**), il diploma di laurea magistrale che rilascerà l'Ateneo avrà la sola valenza di titolo accademico quindi **non è in nessun caso abilitante alla professione di medico chirurgo**.

Resta ferma, comunque, la possibilità per tali laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo in un momento successivo. Coloro che non hanno svolto il tirocinio durante il corso di studi, hanno la possibilità di svolgerlo secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cioè conseguendo la positiva valutazione del **tirocinio post laurea prescritto dal D.M. n. 445/2001**. Coloro che hanno superato il tirocinio, ex D.M. 9 maggio 2018, n. 58, all'interno del percorso di studio (**inserendo 15 CFU extracurriculari**), hanno la possibilità di conseguire l'abilitazione, ai sensi del comma 3 art. 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, attraverso il riconoscimento di detti tirocini con atto Rettoriale.

In entrambi i casi i laureati dovranno rivolgersi all'ufficio Esami di Stato ai fini dell'attivazione del tirocinio ai sensi del DM 445/2001 ovvero ai fini del riconoscimento del tirocinio superato ai sensi del D.M. 9 maggio 2018, n. 58.

Ad entrambe le tipologie verranno rilasciate quindi due pergamene: la pergamena di laurea relativa al titolo meramente accademico (non abilitante) e un separato diploma riferito all'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo che dovrà recare l'indicazione che è stata conseguita ai sensi dell'art. 102, comma 2, o comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.